




**COMUNE DI PIZZIGHETTONE**  
**PROVINCIA DI CREMONA**  
[www.comune.pizzighettone.cr.it](http://www.comune.pizzighettone.cr.it)  
**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**



Cremona, maggio 2014

Il Tecnico incaricato  
Arch. Massimo Terzi

**AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2014**  
a seguito di parere ARPA (con individuazione Varianti a Colori)



**STUDIO DISEGNO AMBIENTE**  
s.s. c.f. 00778530196

CENTRO DI COORDINAMENTO INTERDISCIPLINARE  
INDAGINI, RICERCHE, STUDI DI FATTIBILITÀ  
PROMOZIONE E GESTIONE INIZIATIVE SUL TERRITORIO  
PROGETTAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA, CIVILE ED AMBIENTALE

in via BELTRAMI 8 al 26100 CREMONA  
tel. 0372 25711 fax 0372 461939

[www.disegnoambiente.it](http://www.disegnoambiente.it)  
[studio@disegnoambiente.it](mailto:studio@disegnoambiente.it)

**studio tecnico associato**

**GIAN LUIGI  
ROSSI**  
ingegnere

**MASSIMO  
TERZI**  
architetto

## **N.T.A. 1 FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI**

Le Norme Tecniche di Attuazione di seguito riferite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività che possono produrre tali alterazioni in modo tale da contenere la rumorosità entro limiti di accettabilità prestabiliti.

Le presenti Norme si applicano a tutte le sorgenti di rumori, sia di tipo fisso che di tipo mobile, sia di tipo civile che di tipo produttivo o ricreativo.

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti Norme le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di tutti i locali adibiti ad attività produttive, in quanto disciplinate dal D.Lgs. 277/91.

## **N.T.A. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

Come abbiamo precedentemente dimostrato, il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche classificate secondo la tabella allegata al D.P.C.M. 14.11.97 e cioè:

### **Classe I Aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc...

### **Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

### **Classe III Aree di tipo misto**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.

### **Classe IV Aree di intensa attività umana**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

### **Classe V Aree prevalentemente industriali**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

### **Classe VI Aree esclusivamente industriali**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

*Tabella A – D.P.C.M. 05.12.1997- Classificazione del territorio comunale*

La classificazione acustica è stata coerenziata con gli atti inerenti il Piano di Governo del Territorio.

La suddivisione del territorio comunale è riportata negli elaborati n° 4 (azzonamento territorio preliminare).

Sul territorio comunale sono state individuate aree di classe V prevalentemente industriali.

E' stata indicata, a titolo precauzionale, l'area Tencara come classe VI esclusivamente industriale in coincidenza della intenzione di trasformarla in polo industriale consortile.

Quando un lotto o un singolo edificio sono "tagliati in due" dalla linea di demarcazione fra due zone appartenenti a classi acustiche diverse si deve intendere che l'intero lotto ovvero l'intero edificio appartengono alla zona caratterizzata dalla classe acustica più elevata.

Quando una strada delimita zone di territorio appartenenti a classi acustiche diverse, si deve intendere che la strada stessa appartiene alla zona caratterizzata dalla classe acustica più elevata.

### **N.T.A. 3 VALORI DI RUMOROSITÀ AMMESSI NELLE VARIE CLASSI**

Su tutto il territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni stabilite dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" per la classe attribuita dal piano di classificazione acustica del territorio comunale alla zona di appartenenza. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali è stato emanato l'apposito decreto (DPR 142 del 30.03.2004) previsto dal quinto comma dell'art. 10 della L. 447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

All'interno degli ambienti abitativi e per le zone non esclusivamente industriali (classe VI), oltre al valore limite assoluto di zona, deve essere rispettato il valore limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

Tale limite non si applica neppure negli altri casi menzionati dall'art. 4, commi secondo e terzo, dello stesso D.P.C.M.

Ai fini della legge 447/95 si definiscono:

#### **Valori limite di immissione**

Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono ulteriormente suddivisi in:

1. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali etc. i valori limite assoluti di immissione, elencati in tabella C del decreto 14 novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi.

All'esterno di tali fasce, queste sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate in precedenza, devono rispettare i limiti riportati in tabella C del decreto 14 novembre 1997.

2. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Interessa le zone non esclusivamente industriali ed è stabilito nei seguenti limiti: 5 dB(A) per il periodo diurno (dalle h. 6.00 alle ore 22.00) e 3 dB(A) per il periodo notturno (dalle h. 22.00 alle 6.00)

### Valori limite di emissione

Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse sono quelli indicati nella tabella B allegata al decreto 14 novembre 1997 fino all'emanazione della specifica norma UNI e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

### Valori di attenzione

Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

### Valori di qualità

Valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

### Valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
Classe I – Aree particolarmente protette	45	35
Classe II – Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III – Aree di tipo misto	55	45
Classe IV – Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V – Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B – D.P.C.M. 05.12.1997- Valori limite di emissione Leq [dBA]

### Valori limite assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
Classe I – Aree particolarmente protette	50	40
Classe II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III – Aree di tipo misto	60	50
Classe IV – Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V – Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella C – D.P.C.M. 05.12.1997- Valori limite assoluti di immissione Leq [dBA]

### Valori di attenzione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento			
	Diurno (6.00-22.00)		Notturmo (22.00-6.00)	
	1 ora	16 ore	1 ora	8 ore
Classe I – Aree particolarmente protette	60	50	45	40
Classe II – Aree prevalentemente residenziali	65	55	50	45
Classe III – Aree di tipo misto	70	60	55	50
Classe IV – Aree di intensa attività umana	75	65	60	55
Classe V – Aree prevalentemente industriali	80	70	65	60
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	80	70	75	70

Tabella C bis – D.P.C.M. 05.12.1997- Valori di attenzione Leq [dBA]

### Valori di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
Classe I – Aree particolarmente protette	47	37
Classe II – Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III – Aree di tipo misto	57	47
Classe IV – Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V – Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D – D.P.C.M. 05.12.1997- Valori di qualità Leq [dBA]

#### **N.T.A. 4 RILEVAZIONI STRUMENTALI, MISURE E TECNICI COMPETENTI**

Le modalità delle misurazioni fonometriche sono riportate nel precedente cap. 10

Le tecniche di rilevamento e di misurazione del rumore, nonché le caratteristiche della strumentazione di misura, sono fissate dal D.M. 16.3.1998.

La figura del Tecnico Competente in Acustica Ambientale è definita dall'art. 2 della Legge 447/95 e l'autorizzazione a svolgerne l'attività deve essere certificata mediante DPGR della Regione Lombardia.

Spetta a tale figura professionale l'idoneità a svolgere, in particolare, le seguenti attività:

- eseguire misurazioni;
- verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalla presenti norme;
- redigere i piani di risanamento acustico;
- effettuare le attività di controllo relative alla materia acustica;
- redigere le valutazioni previsionali del clima acustico e le previsioni di impatto acustico.

#### **N.T.A. 5 DOCUMENTAZIONE DI “PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO”**

Nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8 della L. 447/95, i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Nell'ambito della procedura di cui sopra, ovvero, nel rispetto di quanto indicato dal secondo comma dell'art. 8 della L. 447/95, anche in allegato alla richiesta di approvazione di Piani Attuativi, ovvero di rilascio dei Permessi di Costruire, oppure in allegato alle Denunce di Inizio Attività, oppure ancora in caso di richiesta di Licenze d'Uso ovvero di Nulla-Osta per nuove attività produttive, è fatto obbligo ai promotori delle iniziative di produrre una documentazione di previsione di impatto acustico nel caso di realizzazione o di modifica sostanziale delle seguenti opere:

- A. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- B. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n° 285, e successive modifiche;
- C. discoteche;
- D. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- E. impianti sportivi e ricreativi;
- F. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- G. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive; H. postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Tale valutazione redatta secondo le modalità ed i criteri indicati dalla Giunta Regionale, andrà allegata alla richiesta di approvazione di Piani Attuativi, ovvero di rilascio di Permessi di Costruire oppure in allegato alla Denuncia di Inizio Attività.

con i seguenti criteri introdotti dal D.P.R. 227 DEL 19.10.2011 all'art. 4 "Semplificazione della documentazione di impatto acustico":

- **1** - Le **attività produttive esistenti** sul territorio che producono o possono creare rumore che non riescono ad adeguarsi ai limiti fissati dalla classificazione acustica **devono** presentare al Comune entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione, un piano di risanamento acustico;
- **2** - Le **nuove attività produttive e non**, che ritengono di poter superare i limiti sul rumore previsti dalla normativa vigente **devono** presentare al Comune una relazione previsionale di impatto acustico (V.P.I.A.).  
Il Comune, a sua volta, dovrà fare esplicita richiesta di parere all' ARPA competente del Territorio; la richiesta potrà essere fatta separatamente anche in fase di presentazione della "dichiarazione di inizio attività produttiva"(D.I.A.) o della segnalazione certificata d'inizio attività' (S.C.I.A.).
- **3** - Per **tutte le altre attività in cui si ritiene di non superare i limiti di legge** esistono due possibilità:

- a) Se appartengono all'allegato B del DPR 227 del 19.10.2011 **non debbono far nulla;**

**Allegato B**

**Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1**

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.

- 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
- 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
- 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
- 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
- 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- 42. Liuteria.
- 43. Laboratori di restauro artistico.
- 44. Riparazione di beni di consumo.
- 45. Ottici.
- 46. Fotografi.
- 47. Grafici.

- b)** Se invece si tratta di ristoranti, pizzerie, trattorie, mense, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo che sono inclusi nell'allegato B, ma utilizzano impianti di diffusione sonora oppure svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali **si può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, affermando di rispettare i limiti in vigore.
- c)** nel caso invece siano ristoranti, pizzerie, trattorie, mense, sale gioco, palestre, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo (già contenute nell'allegato B) che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali possono far ricorso alla **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, affermando di rispettare i limiti in vigore.**

Lo stesso dicasi per tutte le altre **attività non comprese** nell'allegato B, comprese quelle produttive.

La situazione sembra presentarsi in termini contorti in quanto il rumore può essere prodotto non solo dall'attività vera e propria, ma anche da condizioni che si possono collegare ad essa. Ad esempio possono diventare fonti di disturbo e quindi di rumore:

- L'utilizzo di impianti di condizionamento, di riscaldamento e refrigerazione.
- La pertinenza esterna di un locale pubblico.
- La movimentazione di mezzi spesso collegati allo scarico e carico delle merci.

Per i circoli privati e gli esercizi pubblici è confermata la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nel caso ricada in uno dei casi previsti dall'art.4 comma 1.

Su tale valutazione previsionale andrà acquisito il parere dell'ARPA territorialmente competente.

#### **N.T.A. 6 DOCUMENTAZIONE DI "VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO"**

Nel rispetto di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 8 della L. 447/95 è fatto obbligo, ai promotori delle iniziative, di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- A. scuole e asili nido;
- B. ospedali;

- C. case di cura e di riposo;
- D. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- E. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate nel precedente art. 6 e soggette a documentazione di previsione di impatto acustico.

Il clima acustico viene inteso come una valutazione dello stato dei valori di rumore presenti nel territorio, prima che venga realizzata l'opera, al fine di verificare l'ottemperanza di detti valori con quelli definiti dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 relativamente alla classe d'uso del territorio.

Dove la variabilità o le caratteristiche del rumore rendano il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, le misure fonometriche dovranno essere estese ad altri descrittori, quali livelli percentili LN, alla loro distribuzione statistica e all'analisi in frequenza.

La valutazione di clima acustico permette la valutazione dell'esposizione dei recettori. Pertanto, a partire dalla situazione acustica attuale (dettagliata attraverso misure sperimentali) e dalla variabilità temporale delle sorgenti sonore, si dovrà valutare la compatibilità del progetto con il clima acustico attuale, indicando le caratteristiche tecniche degli elementi di mitigazione qualora siano necessari per conseguire detta compatibilità. Riguardo agli edifici in progetto, si dovrà valutare la loro disposizione spaziale, quella dei locali e degli spazi d'utilizzo all'aperto. Infine si dovranno descrivere le eventuali variazioni acustiche significative indotte in aree residenziali o particolarmente protette esistenti e prossime all'area in oggetto.

Tale valutazione, redatta secondo le modalità ed i criteri indicati dalla Giunta Regionale, andrà allegata alla richiesta di approvazione di Piani Attuativi, ovvero di rilascio di Permessi di Costruire oppure in allegato alla Denuncia di Inizio Attività.

Su tale valutazione previsionale andrà acquisito il parere dell'ARPA territorialmente competente.

Infine Non è più necessaria che la valutazione previsionale di Clima Acustico sia inviata ad ARPA per il parere di competenza ma è discrezione del Comune accettare l'autocertificazione della ditta o avvalersi di ARPA.

#### **N.T.A. 7 DOCUMENTAZIONE DI “REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”**

Il controllo dei requisiti acustici dei locali concorrendo al soddisfacimento del benessere uditivo, concorre al mantenimento del benessere dell'uomo.

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

I requisiti acustici passivi degli edifici sono stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.97 e, per quanto non in contrasto con il D.P.C.M. stesso, dal Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene.

Il rilascio delle Licenze d'uso per le nuove strutture edilizie può essere, nei casi in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, subordinato alla presentazione di una relazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dalle norme citate. Tale relazione è obbligatoria nel caso di:

- scuole ed asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette alla documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95 (aeroporti e simili, strade non residenziali, discoteche, circoli privati e pubblici, esercizi con macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie e simili, attività produttive, servizi commerciali polifunzionali).

La presenza di residenze in zone prevalentemente industriali (classe V) è consentita solo quando siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- l'alloggio sia abitato dal custode di un impianto produttivo e dalla relativa famiglia;
  - la proprietà dell'alloggio sia la stessa dell'impianto produttivo di cui costituisce completamente funzionale; all'interno dei locali destinati ad abitazione sia garantito un livello sonoro equivalente ponderato (A) a finestre chiuse inferiore a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.

Di seguito vengono riportate le tabelle relative alla classificazione degli ambienti abitativi e ai requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.

Categoria A	Edifici a residenza o assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella A – D.P.C.M. 05.12.1997- Classificazione degli ambienti abitativi

Categorie di cui alla tab. A	Parametri				
	R'w (*)	D2m,nT,w		Ln,w	LASmax
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

Tabella B – D.P.C.M. 05.12.1997- Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

(\*) Valori di R'w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Dove:

R'w= Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti

D2m,nT,w= Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata

Ln,w= Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato

**LASmax** = rumorosità prodotta da impianti tecnologici a funzionamento discontinuo

**Laeq**= rumorosità prodotta da impianti tecnologici a funzionamento continuo

#### **N.T.A. 8 ATTIVITÀ ESISTENTI E BONIFICA**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Classificazione Acustica del territorio comunale, le imprese interessate devono presentare un piano di risanamento acustico completo di relazione tecnica descrittiva degli interventi da effettuarsi per garantire l'osservanza dei Valori limite di rumorosità.

Il piano di risanamento acustico dovrà essere redatto in conformità ai criteri dettati dalla D.G.R. n° 6906 del 16.11.2001 e firmato da un Tecnico competente in acustica ambientale.

Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione di tale piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto correttamente e provvede a richiederne le integrazioni eventualmente necessarie.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dallo stesso piano non può essere comunque superiore ad un periodo di trenta mesi dalla sua presentazione.

Entro trenta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di bonifica acustica il titolare o il legale rappresentante dell'impresa devono darne comunicazione al Comune.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla classificazione Acustica del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione dello stesso piano di risanamento.

#### **N.T.A. 9 EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DAL TRAFFICO VEICOLARE**

L'attività di controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare avrà applicazione nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dalla normativa nazionale in materia.

Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti al riguardo delle caratteristiche e dell'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio comunale, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale adottare sulle strade di propria competenza le più opportune misure per la regolamentazione del traffico veicolare (limitazioni al flusso dei veicoli ed alla loro velocità, istituzione di sensi unici e di isole pedonali ecc) in modo tale da ridurre quanto più possibile il disturbo acustico.

La verifica e l'eventuale risanamento per il superamento dei limiti dovuti all'inquinamento acustico per la presenza del traffico veicolare spetta ai gestori delle infrastrutture stradali, secondo Dpr del 30.03.2004 n° 142.

#### **N.T.A. 10 ATTIVITÀ TEMPORANEE**

Per attività temporanee si intendono i cantieri edili, le manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile. Qualora tali attività comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, le stesse dovranno essere autorizzate dal Sindaco il quale potrà decidere anche in deroga ai valori limite ammessi per le emissioni sonore.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività indicando la tipologia dell'attività, la tipologia degli impianti o macchinari rumorosi di cui è previsto l'impiego, la localizzazione prevista nonché la data e gli orari previsti per lo svolgimento dell'attività stessa.

L'autorizzazione verrà rilasciata precisandone la localizzazione, la data, gli orari, i limiti massimi dei livelli sonori ammessi (i quali dovranno comunque essere opportunamente ridotti dopo le ore 24.00) nonché le particolari cautele da adottarsi per la limitazione del disturbo da rumore.

Il titolare, gestore o organizzatore dell'attività, dovrà informare preventivamente, con le modalità che verranno indicate nell'autorizzazione, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

### **N.T.A. 11 ATTIVITÀ TRANSITORIE**

Si definiscono attività transitorie quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore ad un giorno solare (cantieri edili per interventi d'urgenza, manifestazioni politiche, sindacali e religiose, sagre, fiere e spettacoli).

Tali attività non richiedono autorizzazione preventiva alle seguenti condizioni:

- che non si svolgano in zone indicate di classe I e II;
- che rispettino un livello di rumore non superiore a 85 dB misurato con i criteri e le modalità di cui all'allegato B al D.M. 16.3.1998;
- che rispettino i seguenti orari:
  - feriali: 8:00 - 13:00 e 14:30 e 24:00 (19:00 per i cantieri),
  - festivi: 9:00 - 13.00 e 16:00 – 24:00 (18:00 per i cantieri);
- che di esse venga dato preavviso al Sindaco almeno 10 giorni prima.

Resta facoltà del Sindaco, per particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, vietare motivatamente lo svolgimento di tali attività oppure condizionarle segnalando la propria decisione agli interessati almeno tre giorni prima.

In tutte le zone è consentito, in deroga ai limiti sonori determinati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, e senza l'obbligo di preavviso, l'utilizzo di macchinari e/o utensili tipo tosaerba, decespugliatori, motoseghe ecc., purché gli stessi rispettino specifiche normative in materia di potenza acustica e il tempo del loro impiego sia contenuto a due ore al giorno non consecutive e limitato agli intervalli ore 10:00 – 13:00 e ore 16:00 – 19:00.

Anche nelle zone indicate di classe I e II sono comunque ammesse, senza obbligo di preavviso, le attività transitorie che impieghino mezzi mobili e siano rese necessarie dalla normale pratica agricola e le conseguenti rumorosità. Nell'utilizzo dei veicoli e dei macchinari dovranno tuttavia essere assunti comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle varie manovre e spostamenti.

### **N.T.A. 12 VIGILANZA E CONTROLLO - ORDINANZE**

Le attività di vigilanza e di controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune e/o dalla Provincia, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione

statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Per tali attività il Comune e/o la Provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA, privilegiando le segnalazioni presentate dai cittadini residenti in ambienti prossimi alle sorgenti di inquinamento acustico per le quali devono essere effettuati i controlli.

Gli oneri conseguenti alle richieste di cui sopra sono a carico dell'ARPA, mentre sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture interessati gli oneri derivanti all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla Amministrazione Comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi dei piani di risanamento acustico.

Qualora si evidenzino eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, assunto in forma di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali misure di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa la sospensione parziale o totale di determinate attività.

### **N.T.A. 13      SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Le attività di vigilanza e di controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 1.032,91 ad Euro 10.329,10. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione ammessi per la zona di appartenenza, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 5.164,57 euro.

La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 9 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 258,23 a Euro 516,46.

Le sanzioni sopraindicate sono quelle esplicitamente previste dalle leggi nazionali e regionali. Ad esse si aggiungono le seguenti sanzioni:

- per utilizzo di macchinari o attrezzature non ineranti la normale pratica agrocolturale in zone agricole di tutela (classe I e II): da Euro 100,00 a Euro 300,00;
- per mancata richiesta di autorizzazione all'inizio dell'attività e/o manifestazione temporanea: da Euro 200,00 a Euro 600,00;
- per inizio attività e/o manifestazione temporanea senza autorizzazione, ma in presenza della stessa successivamente rilasciata a sanatoria: da Euro 100,00 ad Euro 300,00;
- per attività e/o manifestazioni transitorie effettuate in orari non consentiti: da Euro 200,00 ad Euro 600,00;
- per inizio attività transitoria senza preavviso: da Euro 200,00 ad Euro 600,00;
- per mancata presentazione della relazione tecnica descrittiva del piano di risanamento acustico: da Euro 300,00 ad Euro 900,00.

#### **N.T.A. 14 AGGIORNAMENTI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

La Classificazione Acustica del territorio comunale e le relative presenti Norme Tecniche di Attuazione potranno essere in futuro modificate per le seguenti motivazioni:

- l'evidenziarsi di particolari condizioni non adeguatamente considerate nella stesura vigente;
- l'intervenuta modificazione della condizioni di impiego del territorio o della normativa statale e/o regionale di riferimento;
- l'avvento di significative variazioni nella strumentazione urbanistica comunale.

La procedura di approvazione delle Varianti alla classificazione Acustica del territorio comunale è la medesima prevista per la presente stesura (vedasi art. 3 della L.R. 13/01).

NOTE:

TESTO in colore verde da eliminare

TESTO in colore rosso aggiunto o modificato con nuove indicazioni

**ALLEGATI**  
**MODULI RICHIESTE**

## **Allegato 1 – Valutazioni di clima ed impatto acustico**

Anche oltre le prescrizioni della delibera della Regione Lombardia, la documentazione di impatto acustico è una relazione completa, redatta in maniera chiara ed inequivocabile, comprendente tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che la realizzazione del progetto potrà produrre.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Essa dovrà contenere:

- Descrizione dell'attività.
- Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice.
- Descrizione delle sorgenti di rumore:
  - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
  - valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria diurna e notturna, dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso.
- Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore.
- Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento in un numero di punti adatto ad una descrizione esauriente, da rilievi fonometrici (Valutazione di clima acustico), specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.). I dati dovranno essere riferibili al lungo termine.
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti o calcolati a partire dalla rumorosità della produzione e/o degli impianti accessori); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli dei punti precedentemente misurati, onde permettere un corretto confronto.
- Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n. 447 del 1995 non fossero rispettati.
- Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

### **Appendice**

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Si deve, in ogni caso, fare riferimento alla D.G.R.L. n. 8313/02 sui criteri per la redazione delle valutazioni di clima ed impatto acustico.

## Allegato 2 – Richiesta di permesso di costruire – D.I.A per manutenzioni ordinarie e straordinarie

### REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

AL SINDACO DEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE

Il sottoscritto .....  
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare) .....  
della ditta .....  
sede legale .....  
sede operativa, se diversa da quella legale .....  
con riferimento alla domanda di Permesso di costruire / D.I.A. per la manutenzione ordinaria e straordinaria  
de ..... edifici ... situat ... in .....

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

#### DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Pizzighettone e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio: categoria edificio ..... zona classe ..... con limite di immissione di ..... dB(A) diurni e ..... dB(A) notturni
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di permesso, ex D.P.C.M. 5/12/97. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti)

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

### **Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**

AL SINDACO DEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE

Il sottoscritto .....

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare) .....

della ditta .....

sede legale .....

sede operativa, se diversa da quella legale .....

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

#### **DICHIARA**

che nello svolgimento dell'attività di .....

ubicata in via/piazza .....

non utilizzando macchinari o impianti rumorosi,

e che non verrà fatto uso di:

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura
- Estrattori di aria
- Impianti di diffusione sonora
- Gruppi elettrogeni
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività, in grado di produrre emissioni sonore, all'esterno della propria pertinenza, che superino i valori limite ex 447/95 pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato 4 – Cantieri edili stradali e assimilabili

### COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO DEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE

Il sottoscritto .....  
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare) .....  
della ditta .....  
sede legale .....  
sede operativa, se diversa da quella legale .....

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

#### DICHIARA

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Pizzighettone e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe ..... con limite di immissione di ..... dB(A) diurni e ..... dB(A) notturni.

che il cantiere per lavori edili situato in via ..... sarà attivo dal giorno ..... al giorno .....

che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore ..... alle ore ..... nei giorni da lunedì a .....

che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno ..... ed il giorno .....

dalle ore ..... alle ore .....

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti (descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto) :

.....  
.....

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure (descrizione delle misure di mitigazione adottate):

.....  
.....

#### DICHIARA

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m dall'abitazione più vicina, non supererà i 75 dB(A) come LAeq del periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

Di conseguenza

#### CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno ..... al giorno .....  
dalle ore ..... alle ore ..... **deroga** ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai

Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

#### PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da .....

Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare) .....

della ditta .....

sede legale .....

sede operativa, se diversa da quella legale .....

#### si rilascia deroga

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

## Allegato 5 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili

### COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO DEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE

Il sottoscritto .....  
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare) .....  
della ditta .....  
sede legale .....  
sede operativa, se diversa da quella legale .....  
A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

#### DICHIARA

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Pizzighettone e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe ..... con limite di immissione di ..... dB(A) diurni e ..... dB(A) notturni.

#### COMUNICA

che ne ... giorn ... dal ..... al ..... negli orari dalle ore ..... alle ore ..... presso  
.....  
indirizzo

.....  
si svolgerà la seguente manifestazione a carattere temporaneo .....  
Di conseguenza

#### CHIEDE

deroga all'applicazione dei limiti di zona, del criterio differenziale, delle componenti tonali e impulsive, dalle ore ..... alle ore ..... e dalle ore ..... alle ore .....

#### DICHIARA

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m dall'abitazione dal piano acusticamente più sfavoriti, non supererà i 75 dB(A) come LAeq del periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 5'.  
Di conseguenza

#### CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno ..... al giorno .....  
dalle ore ..... alle ore ..... deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.  
Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

#### PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da .....  
Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare) .....  
della ditta .....  
sede legale .....  
sede operativa, se diversa da quella legale .....

#### si rilascia deroga

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

## Allegato 6 – Segnalazioni di inquinamento acustico

AL SINDACO DEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE

### Oggetto: Richiesta di intervento a seguito di disturbo legato all'inquinamento acustico

Il sottoscritto .....  
residente a ..... via/piazza ..... n .....  
recapito telefonico .....

Chiede

a codesta amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore prodotto:  
dall'attività ..... ubicata in via/piazza .....

Precisa che il disturbo si verifica:

- in periodo diurno (ore 6:00-22:00) ( )
- in periodo notturno (ore 22:00-6:00) ( )

Per informazioni relative al presente reclamo preciso che potete rintracciarmi al seguente numero telefonico

.....

Il richiedente

.....

Il presente modello può essere inviato:

- per posta
- per fax, al n.
- per posta elettronica, all'indirizzo

NOTE (facoltativo): indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.:

.....  
.....  
.....  
.....

**LEGGE REGIONALE 13**  
L.R. N. 13 DEL 10.08.2001

• **Legge n° 13 del 10 agosto 2001 REGIONE LOMBARDIA**

La Legge Regionale REGIONE LOMBARDIA n° 13 del 10.08.2001 (B.U. R. 13 agosto 2001, n. 33, 1° suppl. ord.) stabilisce modalità e criteri per la zonizzazione acustica del territorio con indicazioni precise, procedure da seguire per la adozione del piano, rapporti fra classificazione acustica del territorio e pianificazione urbanistica, requisiti acustici degli edifici, attività temporanee, piani di risanamento, controlli, poteri sostitutivi e sanzioni. Questa deve essere intesa come normativa di fondamentale importanza in quanto definisce nel dettaglio numerosi ed importanti indicazioni e dettagli per l'individuazione delle zone di appartenenza; per questo motivo e comodità operativa di consultazione è stata riportata per intero.

Art. 1. (Oggetto).

La presente legge detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) nonché della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112) e si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- b) prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
- c) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
- d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

Art. 2. (Classificazione acustica del territorio comunale).

I comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, approvano, con le procedure previste all'art. 3, la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 447/1995, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1 vengono assegnati i valori limite di emissione, di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 e dalle disposizioni statali emanate in attuazione della legge 447/1995. E' fatta salva, per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, la facoltà di individuare, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, valori limite inferiori; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati).

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge).

La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale tenendo conto che:

- a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB (A);
- c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB (A); in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto alla lettera b);
- d) non possono essere comprese in classe I, di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;
- e) non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;
- f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali;
- g) ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;
- h) ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali;
- i) solo per aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale;
- l) la localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico in particolare sui recettori sensibili;
- m) sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

Art. 3. (Procedure di approvazione della classificazione acustica).

Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.

Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In

caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB (A) si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.

Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.

Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.

Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui all'articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla l.r. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

Art. 4. (Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica).

Il comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, anche con l'eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.

Nel caso in cui il comune provveda all'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.

Art. 5. (Previsione d'impatto acustico e clima acustico).

La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della legge 447/1995, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.

La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico delle aree di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/1995, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.

L'ente competente all'approvazione dei progetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 447/1995 e al rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 447/1995 acquisisce il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sulla documentazione di previsione d'impatto acustico o clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Art. 6. (Aviosuperfici e aree per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo).

Il gestore di un'aviosuperficie o di un'area dove sono effettuati gli atterraggi e i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), e al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo), al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d'uso deve presentare all'amministrazione comunale territorialmente competente la documentazione di previsione d'impatto acustico redatta secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Per i nulla osta e le concessioni d'uso esistenti che risultassero non rispettosi dei limiti acustici delle aree interessate dall'attività aerea, i gestori si obbligano alla realizzazione di piani di risanamento acustici volti a riportare i livelli sonori nei limiti previsti per le zone interessate, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comune acquisisce il parere della provincia sugli aspetti di interesse sovracomunale, conformandosi alle eventuali prescrizioni in esso contenute. Il provvedimento comunale può prescrivere specifiche misure per il contenimento dell'inquinamento acustico dovuto all'uso dell'infrastruttura. Le valutazioni dell'amministrazione comunale devono essere comunicate all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla direzione della circoscrizione aeroportuale e alla Regione. Sono fatte salve le competenze di altri enti e le norme relative allo svolgimento delle attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.

Art. 7. (Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne).

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

Il regolamento locale d'igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f della legge 447/1995 la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale individuare i

criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

#### Art. 8. (Attività temporanee).

Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

#### Art. 9. (Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto).

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture presentano alla Regione e al comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.

Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture individuano le aree in cui per effetto delle emissioni delle infrastrutture si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti e trasmettono i dati relativi alla Regione e al comune.

Il comune, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dei dati di cui al comma 2, può notificare alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ed alla Regione l'eventuale superamento dei limiti previsti in aree del proprio territorio.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, il comune può far pervenire alla Regione eventuali osservazioni sui piani di cui al comma 1.

Sono fatte salve le azioni dei comuni espletate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) e gli interventi di risanamento acustico effettuati ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo. In caso di inadeguatezza degli interventi per il rispetto dei limiti prescritti, l'ulteriore adeguamento può essere realizzato in un tempo pari a quello necessario per completare l'ammortamento degli interventi di bonifica acustica già attivati, purché rispondenti ai principi della legge 447/1995.

La Giunta regionale può promuovere con le società e gli enti gestori accordi che abbiano per oggetto i tempi per l'attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 1, l'ordine di priorità degli interventi previsti nei piani, le percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore e la ripartizione degli oneri dell'attività congiunta di risanamento.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi previsti nel piano le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture provvedono ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi dell'attività di risanamento e trasmettono i dati relativi alla Regione e al comune.

La Regione, per l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 1, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

#### Art. 10. (Piani di risanamento acustico delle imprese).

Il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 447/1995, deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa.

Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.

#### Art. 11. (Piani di risanamento comunali).

Il comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all'adozione del piano di risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente:

- a) del piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché degli ulteriori piani adottati;
- b) di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada.

Il piano di risanamento acustico comunale è adottato dal comune entro trenta mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 3, e trasmesso alla provincia e alla Regione entro trenta giorni dall'adozione.

La provincia formula proposte alla Regione sugli interventi di risanamento acustico da attuare prioritariamente nel territorio di competenza, tenendo anche conto del risanamento delle proprie infrastrutture ed impianti. Tali proposte

devono essere presentate alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno per l'inserimento nel piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995. La Giunta regionale formula, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico del comune previsti dall'art. 7, comma 5, della legge 447/1995. La relazione biennale sullo stato acustico deve comunque contenere una dettagliata descrizione ed analisi sull'inquinamento acustico:

- a) prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali sul territorio comunale;
- b) diretto o indotto dai locali di pubblico esercizio ed intrattenimento quali discoteche, pub, birrerie, club, locali pubblici che abbiano emissioni sonore dovute ai sistemi di amplificazione sonora o causate dalle attività e dalla permanenza delle persone in vicinanza degli stessi. La relazione deve analizzare i risultati delle misure di bonifica dell'inquinamento acustico ottenuti tramite le determinazioni comunali sulle modalità e i tempi di esercizio dei pubblici esercizi e locali sopra indicati.

Art. 12. (Piano regionale di bonifica acustica).

La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio, tenendo conto in particolare:

- a) dell'entità del superamento dei limiti;
- b) dell'entità della popolazione esposta al rumore;
- c) dei ricettori sensibili.

Il Consiglio regionale approva il piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995.

La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi.

Art. 13. (Traffico stradale).

Il comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale mediante:

- a) il piano urbano del traffico;
- b) il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune;
- d) il piano di risanamento comunale di cui all'art. 11.

I piani urbani del traffico, redatti ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 285/1992, devono comprendere:

- a) l'analisi dell'inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;
- b) l'indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l'inquinamento acustico;
- c) l'indicazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti sull'inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità;
- d) la definizione e l'organizzazione di banche dati che permettano di descrivere l'evoluzione nel tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti;
- e) le previsioni organizzative e gestionali di competenza comunale finalizzate al controllo ed al contenimento delle emissioni sonore prodotte dai mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune.

I finanziamenti e gli incentivi regionali per l'acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico devono privilegiare i veicoli che presentino ridotte emissioni sonore complessive.

Art. 14. (Traffico aereo).

Per gli aeroporti aperti al traffico civile i comuni, entro tre mesi dalla determinazione delle aree di rispetto nell'intorno aeroportuale di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), provvedono ad adottare le opportune varianti di adeguamento del piano regolatore generale così come disposto dall'art. 7 del predetto decreto.

La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per la concessione di incentivi e finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati a ridurre l'incompatibilità tra il livello di rumore aeroportuale e gli usi legittimi e preesistenti del suolo nelle aree di rispetto nell'intorno aeroportuale.

Per gli aeroporti aperti al traffico civile l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente cura l'aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell'indice di valutazione del rumore aeroportuale.

Per ogni aeroporto aperto al traffico civile la società o ente gestore dell'aeroporto fornisce annualmente alla Regione e alla provincia le informazioni relative all'impatto acustico delle attività aeroportuali, quali l'utilizzo delle piste e le misure già attuate o previste per la riduzione dell'impatto da rumore nelle aree esterne al sedime aeroportuale.

La Giunta regionale formula direttive e linee guida relativamente ai sistemi di monitoraggio, ai sistemi di acquisizione di dati, agli interventi per la minimizzazione dell'impatto acustico nelle aree di rispetto aeroportuali anche ai fini del loro coordinamento ed integrazione a livello regionale.

Art. 15. (Controlli e poteri sostitutivi).

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della l.r. 16/1999.

Gli oneri derivanti all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture in deroga a quanto stabilito agli articoli

3, comma 2, e 26, comma 5, della l.r. 16/1999. Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa l.r. 16/1999.

In caso di mancato adempimento entro i termini prescritti da parte delle province e dei comuni a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 11, si provvede ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale).

#### Art. 16. (Sanzioni).

Ferma restando l'applicazione dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge 447/1995, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

#### Art. 17. (Contributi agli enti locali).

La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati sulla base di apposite convenzioni, contributi a fondo perduto fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per la predisposizione della classificazione acustica di cui all'art. 2.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni e alle province contributi a fondo perduto in conto capitale o in conto interessi una tantum fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di opere di loro competenza per l'attuazione del piano comunale di risanamento acustico di cui all'art. 11 e per gli interventi di cui all'art. 14, comma 2, dando priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento acustico, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della legge 447/1995.

La Giunta regionale stabilisce:

- a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- b) i criteri e le priorità per l'ammissione al contributo;
- c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a contributo;
- d) le modalità di erogazione dei contributi;
- e) le verifiche sull'attuazione delle opere o adempimenti previsti;
- f) i criteri per l'eventuale revoca del contributo finanziario.

#### Art. 18. (Norma finanziaria).

Per le spese sostenute dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la attività di cui al comma 3 dell'art. 14 è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di lire 50.000.000 (euro 25.822,85).

Per la concessione dei contributi per la predisposizione della classificazione acustica dei territori comunali, di cui al comma 1 dell'art. 17 e in conto interessi una tantum per la realizzazione delle opere in attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui al comma 2 dell'art. 17, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di lire 950.000.000 (euro 490.634,05).

All'onere complessivo di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) previsto dai commi 1 e 2 si farà fronte mediante riduzione per pari importo dell'u.p.b. 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente, per l'anno 2002 (voce 4.9.7.3.2.163.9042).

Alle autorizzazioni relative alle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del Bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l'anno 2002, le seguenti variazioni:

- a) la previsione di spesa dell'u.p.b. 1.1.2.4.2.229 "Operatività dell'ARPA" è incrementata di lire. 50.000.000 (euro 25.822,85);
- b) all'area 4, funzione obiettivo 9.7 è istituita l'u.p.b. 4.9.7.3.2.163 "Piano triennale regionale degli interventi di risanamento acustico" con previsione di spesa di lire 950.000.000 (euro 490.634,05);
- c) la previsione di spesa dell'u.p.b. 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" è ridotta per l'anno 2002 di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90).

#### Art. 19. (Adeguamenti dei regolamenti edilizi e d'igiene).

I regolamenti edilizi e d'igiene devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

#### Art. 20. (Dichiarazione d'urgenza).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.